

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 536)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1972 (V. Stampato n. 774)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1972*

Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'interno ».